



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE**  
**DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

**N. 10796/2023 R.G.**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Federica Benvenuti                              Presidente  
dott. Gianluca Brol    Giudice  
dott. Matteo Del Vesco                                  Giudice rel.

nella causa iscritta al **N. 10796/2023 R.G. sub 1** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 26/07/2023 da:

[redacted]; Codice CUI: ([redacted]); ID: [redacted]

con l'avv. NANULA VALENTINA;

ricorrente,

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, Sezione di Vicenza, in persona del Ministro pro tempore;**

resistente,

**e con l'intervento**

**del PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA;**

interveniante,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso con il quale [REDACTED] ha impugnato il provvedimento del 27.10.2022, notificato il 11.07.2023, della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Vicenza, che ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

considerato che, con istanza del 18.12.2023, il ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento;

osservato che il ricorrente ha dedotto che l'efficacia del provvedimento impugnato deve intendersi automaticamente sospesa, malgrado la statuizione di manifesta infondatezza contenuta nel dispositivo della decisione, non avendo la Commissione territoriale osservato i termini di cui alla procedura accelerata ex art. 28-bis d.lgs. 25/2008 e non trovando di conseguenza applicazione la deroga di cui all'art. 35-bis, comma, lett.c), che presupporrebbe proprio il rispetto delle regole endo-procedimentali della ridetta procedura accelerata;

considerato che della questione, nel più recente passato, sono state investite le Sezioni Unite della Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c.;

rilevato che ad avviso del Collegio, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, debba in ogni caso essere privilegiata l'interpretazione del quadro normativo più favorevole al richiedente la protezione internazionale;

rilevato che ad un primo esame degli atti emerge come la Commissione territoriale non abbia osservato le regole ed i termini previsti per la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis d.lgs n. 25/2008 e che, pertanto, gli effetti del provvedimento impugnato, al di là della formale statuizione contenuta nel dispositivo, devono ritenersi sospesi ex lege;

#### **P.Q.M.**

dichiara che gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi ex lege;

dispone che, a cura della Cancelleria:

- a) il presente decreto sia comunicato al ricorrente;
- b) l'istanza di sospensiva, e il presente decreto siano notificati al Ministero dell'Interno, presso la Commissione territoriale competente o Sezione che ha adottato l'atto impugnato;

c) l'istanza di sospensiva, e il presente decreto siano comunicati al P.M..

Venezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.01.2024.

Il Giudice rel.

dott. Matteo Del Vesco

Il Presidente

dott.ssa Federica Benvenuti